

# **BStGer BP.2022.25 vom 24. Mai 2022**

Bundesstrafgericht, 2022-05-24, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bstger\\_BP.2022.25](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bstger_BP.2022.25)

FR: TPF BP.2022.25 du 24 mai 2022

IT: TPF BP.2022.25 del 24 maggio 2022

## **Regeste**

Richiesta di anonimizzazione accresciuta (art. 63 cpv. 2 CPP)

## **Erwägungen**

### **E. 1.1**

L'art. 63 della legge federale del 19 marzo 2010 sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione (LOAP; RS 173.71) prevede che il Tribunale penale federale informa il pubblico sulla propria giurisprudenza (cpv. 1). La pubblicazione delle sentenze avviene di norma in forma anonimizzata (cpv. 2). Il Tribunale penale federale disciplina in un regolamento i principi dell'informazione (cpv. 3).

### **E. 1.2**

Secondo il Tribunale federale, la Corte dei reclami penali del TPF è competente di principio a fungere da autorità decisionale in materia di anonimizzazione delle proprie sentenze. L'adozione delle sentenze e l'attività strettamente connessa di anonimizzarle, e se del caso di modificare un'anonimizzazione, rientrano infatti di massima nei compiti precipui e tipici dell'attività giurisprudenziale, affidati ai giudici o ai cancellieri, che partecipano all'istruzione e al giudizio delle cause, hanno voto consultivo, elaborano rapporti sotto la responsabilità di un giudice e redigono le sentenze del TPF (v. art. 59 LOAP; art. 16 del regolamento sull'organizzazione del Tribunale penale federale [ROTPF; RS 173.713.161]; sentenza del Tribunale federale 1C\_432/2020 consid. 1.3).

- 4 -

### **E. 2.1**

Il principio della pubblicità della giustizia, ancorato negli art. 30 cpv. 3 della Costituzione federale (Cost.; RS 101), 6 n. 1 CEDU e 14 n. 1 Patto ONU II, è un principio fondamentale dello Stato di diritto atto a garantire un controllo democratico dell'amministrazione della giustizia da parte della popolazione e impedire un'attività giudiziaria segreta (cosiddetta "Kabinettjustiz"; v. BIERI, *Das Handwerk der Urteilsanonymisierung* in: Hürlimann/Kettiger [ed.], *Anonymisierung von Urteilen*, 2021, n. 3 e seg.). Tale principio garantisce da un lato il corretto trattamento delle parti coinvolte in un procedimento giudiziario da parte dei tribunali e permette d'altro canto al pubblico di conoscere come viene amministrata la giustizia (v. DTF 147 I 407 consid. 6.1; 146 I 30 consid. 2.2; 143 I 194 consid. 3.1; 143 IV 151 consid. 2.4; 137 I 16 consid. 2.2; 133 I 106 consid. 8.1; sentenza del Tribunale federale 1C\_642/2020 del 17 marzo 2022 consid. 2.1; BIERI, op. cit., n. 5 e segg.). Il principio della pubblicità della giustizia garantisce dunque che l'opinione pubblica e i media abbiano accesso alla giustizia in maniera trasparente, ricevendo informazioni sull'attività degli organi giudiziari, sulla loro composizione e sulla

loro attività giurisprudenziale (v. DTF 147 I 407 con- sid. 6.2; 139 I 129 consid. 3.3; 129 III 529 consid. 3.2; sentenza 1C\_642/2020 consid. 2.2). Unicamente ragioni di alta sicurezza dello Stato, di ordine pubblico o interessi privati preponderanti possono permettere eccezioni al principio della pubblicità della giustizia (v. DTF 133 I 106 consid. 8.1). Nel caso di procedure non pubbliche, tale principio è garantito dalla pubblicazione delle decisioni emesse in procedura scritta (v. DTF 133 I 106 consid. 8.2).

### **E. 2.2**

Al principio della pubblicità della giustizia si affianca quello della libertà d'infor- mazione (v. art. 16 cpv. 3 Cost.). Tale principio garantisce il libero accesso alle fonti generalmente accessibili quali le decisioni e le udienze. In applicazione di tale principio, il TPF informa il pubblico sulla propria giurisprudenza in modo oggettivo e trasparente, salvaguardando i legittimi interessi delle parti e degli altri partecipanti al procedimento (art. 63 cpv. 1 LOAP e 2 cpv. 1 del regola- mento del Tribunale penale federale sui principi dell'informazione [in seguito RI; RS 173.711.33]). Esso pubblica regolarmente in Internet le proprie decisioni e raccoglie una volta all'anno in un'apposita raccolta ufficiale una selezione delle principali decisioni (art. 3 cpv. 1, art. 4 e 5 RI).

### **E. 2.3**

La Costituzione federale garantisce la protezione della sfera privata (art. 13 Cost.). Ognuno ha diritto d'essere protetto da un impiego abusivo dei suoi dati personali (art. 13 cpv. 2 Cost.). In applicazione di questo principio, l'art. 63 cpv. 2 LOAP e l'art. 6 cpv. 1 RI prevedono che il TPF pubblichi le proprie deci- sioni di principio in forma anonimizzata al fine di proteggere gli interessi delle parti al procedimento (v. DTF 129 III 529 consid. 3.2; sentenza 1C\_642/2020 consid. 2.3). L'anonimizzazione deve essere tale da impedire nel limite del pos- sibile di risalire all'identità della persona interessata. Tuttavia, la garanzia asso-

- 5 -

luta che una persona interessata da una procedura giudiziaria non sia identifi- cabile nonostante l'anonimizzazione della decisione non può essere data (v. DTF 147 I 407 consid. 7.3; 133 I 106 consid. 8.3; sentenze del Tribunale federale 1C\_642/2020 consid. 2.3; 2C\_677/2015 consid. 4.2). Il rischio di iden- tificazione della persona non è neppure un motivo sufficiente per rinunciare alla pubblicazione della decisione. Così facendo, infatti, non sarebbe possibile ga- rantire una giurisprudenza trasparente (v. sentenza del Tribunale federale 1A.228/2003 del 10 marzo 2004 consid. 4.3). Una ponderazione fra gli interessi pubblici alla trasparenza della giurisprudenza e gli interessi privati alla segre- tezza è necessaria (v. DTF 133 I 106 consid 8.3 e 8.4; 129 III 529 consid. 3.1 e 3.2) e il principio della proporzionalità deve essere rispettato (v. DTF 147 I 407 consid. 6.4.2; sentenza del Tribunale federale 1C\_642/2020 consid. 2.3). Infine, l'anonimizzazione di una decisione non deve essere tale da rendere la mede- sima illeggibile e incomprensibile (v. DTF 133 I 106 consid. 8.3; sentenze del Tribunale federale 1C\_642/2020 consid. 2.3; 2C\_677/2015 consid. 4.2; BIERI, op. cit., n. 17 e 20).

Conformemente alla costante prassi dei tribunali federali, il Tribunale penale federale estende l'anonimizzazione delle decisioni ai nomi delle parti al proce- dimento. Per contro, i nomi delle autorità, dei rappresentanti legali e dei comuni non sono di regola resi anonimi (v. sentenza del Tribunale federale 1B\_235/2011 del 24 maggio 2011 consid. 4.3; BIERI, op. cit., n. 25 e segg.). Giusta l'art. 6 cpv. 2 RI, i nomi delle parti possono essere

eccezionalmente pubblicati se gli interessi pubblici alla conoscenza dei nomi sono prevalenti rispetto agli interessi privati delle parti, segnatamente quando si tratta di una causa celebre e i nomi sono comunque già noti al pubblico. Nel caso di persone note all'opinione pubblica o che svolgono funzioni pubbliche (politici, sportivi, ecc.) si giustifica la pubblicazione da parte dei media di nome e cognome della persona interessata (v. DTF 126 III 305 consid. 4 e 127 III 481 consid. 2c; BIERI, op. cit., n. 36). In questo caso, infatti, vi è un legittimo interesse pubblico all'informazione sulla persona, sulla sua partecipazione alla vita pubblica, sul suo modo di agire e sulla sua reputazione (v. DTF 137 I 16 consid. 2.4 e 2.5).

### **E. 3**

novembre 2019, A. ha indetto una conferenza stampa nell'ambito della quale ha esposto la propria opinione riguardo alla decisione della Corte dei reclami penali del TPF. Tale conferenza stampa è stata ampiamente ripresa e diffusa dalla stampa cartacea con articoli e fotografie del richiedente. Quest'ultimo cade dunque in contraddizione laddove da un lato afferma di essere in pericolo per la sua integrità personale e dall'altro si espone in una conferenza stampa.

#### **E. 3.1**

Il richiedente lamenta un'anonimizzazione insufficiente della decisione BB.2019.133 del 4 ottobre 2019. Qualora la versione così anonimizzata dal TPF dovesse essere resa pubblica, egli sarebbe immediatamente identificabile e potrebbe essere esposto a minacce, aggressioni fisiche e denigrazioni di altro genere, considerata l'estrema sensibilità della popolazione in relazione al tema del terrorismo. Il richiedente adduce inoltre che la trasmissione della decisione ai giornalisti accreditati e la conseguente ripresa della notizia da parte dei vari media avrebbero provocato un danno alla sua immagine e a quella della sua famiglia. Egli chiede quindi un'anonimizzazione accresciuta della predetta decisione

- 6 -

nel senso di eliminare qualsiasi elemento che permetta di risalire alla sua identità.

#### **E. 3.2.1**

Come da costante prassi del TPF, ad avvenuta conferma dell'intimazione a tutte le parti, la decisione in questione è stata anonimizzata secondo le Direttive interne del Segretariato generale del TPF sull'anonimizzazione (v. [www.bst-ger.ch/it/media/direttive.html](http://www.bst-ger.ch/it/media/direttive.html)) e trasmessa elettronicamente in forma anonimizzata ai giornalisti accreditati al TPF con un termine d'embargo. Come già evidenziato in precedenza (v. supra consid. 2.1), tale decisione è stata resa in procedura scritta e rientra quindi nelle procedure non pubbliche ai sensi dell'art. 69 cpv. 3 CPP. Nel caso di procedure scritte come quella in oggetto, il principio della pubblicità della giustizia deve essere garantito dalla pubblicazione delle decisioni, di principio in forma anonimizzata. Se da un lato la trasparenza della giustizia in una procedura scritta è garantita unicamente dalla pubblicazione delle decisioni, dall'altro tale pubblicazione deve garantire una sufficiente anonimizzazione delle parti interessate affinché la confidenzialità della loro identità sia tutelata (v. sentenza del Tribunale federale 1C\_698/2017 del 23 aprile 2018 consid. 2.2). Occorre dunque operare una ponderazione fra gli interessi pubblici e privati in gioco per stabilire se determinati elementi della decisione debbano essere resi anonimi (cfr. DTF 133 I 106 consid. 8.1).

#### **E. 3.2.2**

Nel caso in esame, il richiedente solleva la censura di un'insufficiente anonimizzazione per il fatto che determinati elementi non sono stati anonimizzati, tra cui l'espressione "Imam della moschea di Lugano-Viganello" che consentirebbe ai media di identificarlo facilmente. A suo dire, l'anonimizzazione non avrebbe quindi raggiunto il suo scopo.

Vero è che nella decisione in questione è stato reso anonimo unicamente il nome del reclamante, oltre che il suo comune di residenza, mentre altri elementi identificativi (per es. "Imam della moschea di Lugano-Viganello") sono rimasti visibili nel testo. Tuttavia, ciò non è dovuto ad una negligenza da parte del TPF, ma è frutto di una riflessione approfondita. Due sono gli aspetti che sono stati tenuti in considerazione: in primo luogo il fatto che il richiedente è un personaggio pubblico; in secondo luogo la necessità di evitare speculazioni da parte dell'opinione pubblica e dei media sulla moschea interessata.

A. è un personaggio noto all'opinione pubblica: egli esercita una funzione con risvolti pubblici e prende posizione pubblicamente su temi di interesse generale. Vi è quindi di principio un legittimo interesse pubblico all'informazione sulla persona, sulla sua partecipazione alla vita pubblica, sul suo modo di agire e sulla sua reputazione. Anche quando agisce per i propri interessi privati, il richiedente deve tener conto dell'aspetto pubblico della sua persona. Nel caso concreto, l'anonimizzazione richiesta non farebbe che alimentare speculazioni da parte

- 7 -

dell'opinione pubblica e dei media sull'identità della persona interessata. Considerato che non vi sono molti Imam in Ticino e in Svizzera, l'indicazione della moschea di Lugano-Viganello facilita l'identificazione sia da parte dei fedeli musulmani che dell'opinione pubblica in generale, evitando così che altre persone siano, loro malgrado, soggette all'attenzione dei media. In casi come questi, un'anonimizzazione assoluta porterebbe invece a concentrare l'attenzione dei media e del pubblico su terze persone con la stessa funzione del richiedente, ma completamente estranee alla procedura in oggetto.

Per quanto riguarda l'interesse privato del richiedente a mantenere segreta la propria identità, dalla decisione in questione appare chiaro che A. non è stato accusato di essere un terrorista islamico. Nella medesima si legge infatti che nessuna procedura penale è stata aperta nei suoi confronti. Ciò che emerge dalla decisione in questione è che egli ha agito come denunciante nei confronti di funzionari federali che si sarebbero espressi in maniera lesiva del suo onore nell'ambito dell'esame della sua domanda di naturalizzazione. Inoltre, in data

### **E. 3.2.3**

Per i motivi sovraesposti, l'interesse pubblico ad un'informazione corretta e trasparente è in casu preponderante. Anche per quanto riguarda gli altri elementi di cui A. chiede l'eliminazione dal testo della decisione ("Imam", "Moschea di Lugano-Viganello", "Lega dei Musulmani in Ticino", "moschea", "moschee", "moschea in Viganello", "guida spirituale", "Arabia Saudita", ecc.), valgono i motivi addotti in precedenza. In questi casi, un'anonimizzazione accresciuta della decisione comporterebbe inoltre una difficoltà oggettiva di lettura e di comprensione del ragionamento giuridico alla base della decisione, ciò che sarebbe contrario al principio della pubblicità della giustizia.

### **E. 4**

Con osservazioni del 25 marzo 2022, il richiedente, oltre a ribadire tutto quanto già espresso dinanzi al Segretariato generale e al Tribunale federale, ha prodotto diversi documenti non ancora agli atti della procedura dinanzi al Segretariato generale (GS.2019.1), i quali riferirebbero delle conseguenze da lui subite in seguito alla divulgazione della sua vicenda nei media (v. act. 4, pag. 24). Ora, premesso che per il presente giudizio questa Corte deve di massima posizionarsi al momento dell'istanza del 24 ottobre 2019, si rileva che gli atti di cui sopra non permettono in ogni caso di sovvertire l'esito dell'istanza in questione. Le varie interpellanze e interrogazioni presentate in ambito politico nonché gli ulteriori articoli apparsi nella stampa sono legati alla notorietà del richiedente e

- 8 -

alla sua funzione, oltre che alla conferenza stampa di cui sopra riferito, alla quale si è aggiunta una partecipazione del medesimo a una trasmissione televisiva della RSI, a ulteriore dimostrazione del suo comportamento contraddittorio. Per quanto riguarda il certificato medico del 20 aprile 2021 redatto dal Dr. med. B. (v. act. 4.4), si rileva che [omissis]. Il Dr. B. giunge alla conclusione che "l'insieme di questi fattori di stress condizionano un peggioramento della sintomatologia psichica del paziente" (ibidem). Premesso che il certificato medico in questione risale oramai a più di un anno fa e che la situazione può quindi non essere più la stessa, da quanto precede va dedotto che il precario stato psico-fisico del richiedente è dovuto solo in parte all'attuale vicenda, essendo lo stesso piuttosto legato ad altre problematiche, anche pregresse. Esso non permette in ogni caso di modificare l'esito della presente procedura.

#### **E. 5**

Alla luce di tutto quanto precede, la richiesta di anonimizzazione accresciuta formulata dal richiedente deve essere respinta.

#### **E. 6**

In via provvisoria, il richiedente chiede infine che le decisioni BB.2019.133 del 4 ottobre 2019 e GS.2019.1 del 14 luglio 2020 non vengano pubblicate in alcuna forma, né messe a disposizione di terzi per consultazione, fino a decisione definitiva (cresciuta in giudicato).

L'art. 79 della legge sul Tribunale federale (LTF; RS 173.110) prevede che il ricorso è inammissibile contro le decisioni della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, eccetto che si tratti di decisioni in materia di provvedimenti coattivi. Ora, non concernendo la presente procedura provvedimenti coattivi, contro la relativa decisione, la cui crescita in giudicato è immediata, non è dato alcun rimedio giuridico ordinario. Le richieste di cui sopra, come pure le ulteriori richieste di cui ai punti 2 e 3 dell'istanza del 24 ottobre 2019, tese a diffidare i giornalisti accreditati ed eventuali terzi dall'utilizzare la versione anonimizzata contestata della decisione BB.2019.133 del 4 ottobre 2019 e a mettere a loro disposizione unicamente una versione maggiormente anonimizzata della stessa, diventano quindi prive d'oggetto contestualmente alla presente decisione.

#### **E. 7**

Giusta l'art. 428 cpv. 1, prima frase, CPP le parti sostengono le spese della procedura di ricorso nella misura in cui prevalgono o soccombono nella causa. La tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2 LOAP nonché 5 e

#### **E. 8**

cpv. 3 del regolamento del Tribunale penale federale sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162), ed è fissata nella fattispecie a fr. 2'000.-.

- 9 -

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.